(N. 382)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **GIACOMETTI, GAVINA, BARBARESCHI, PASTORE, NEGRI** e **MOLINELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1954

Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la proposta di legge che vi sottoponiamo, un vecchio problema insoluto batte ancora alle porte del Parlamento: il problema della restituzione dei beni sottratti con la violenza dal fascismo ai Comuni, alle cooperative, alle società di mutuo soccorso, ai sindacati e altre istituzioni popolari. Vecchio problema, dibattuto già nel periodo stesso della lotta di liberazione, allorchè si pensava che, cacciati i fascisti e i tedeschi, sarebbe stato uno dei compiti immediati della democrazia italiana, riparare i più gravi torti del fascismo. Purtroppo quell'opinione si rivelò illusoria. Nel 1945 e 1946 più gravi questioni assillarono la politica governativa, mentre, d'altra parte, gli enti spossessati potevano frequentemente riottenere il godimento, sia pure a titolo oneroso, di una parte dei beni, per l'indirizzo democratico che si cercò di dare in quel periodo alla pubblica amministrazione.

Nel 1947 il problema fu formalmente posto alla Costituente, ed il Governo elaborò un progetto di legge che avrebbe dovuto essere presentato alla Costituente stessa ma che in effetti fu insabbiato per l'opposizione di alcuni Ministeri.

Nel 1948 il senatore Macrelli presentò al Senato della Repubblica un suo disegno di legge nel testo già da lui inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 20 dicembre 1946.

Le vicende della proposta Macrelli dinanzi al Senato sono molto eloquenti ed indicano chiaramente le responsabilità del suo insabbiamento.

La 1ª Commissione discusse a lungo la proposta e la modificò in modo rilevante. Si giunse alla discussione in Aula il 27 settembre 1949, ma il Ministro Guardasigilli chiese che il disegno di legge fosse riesaminato dalla Commissione, poichè il Governo aveva intenzione di presentare emendamenti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Si ritornò in Commissione e lo studio della proposta fu affidata ad una speciale Sottocommissione, presieduta da Vittorio Emanuele Orlando. Il testo fu ulteriormente modificato quale risulta dallo stampato del Senato 35-A-*bis*.

Il disegno di legge riemerse in Aula ancora tre volte, e precisamente nelle sedute del 16 novembre 1950, 12 dicembre 1951 e 4 marzo 1952, ma la sua trattazione fu sempre rinviata e sempre su richiesta del Governo. Questa semplice constatazione ci dispensa dal dilungarci nell'indicare a chi debba attribuirsi la responsabilità per la mancata approvazione del progetto.

Il testo che sottoponiamo all'esame del Senato è in gran parte conforme a quello approvato dalla Sottocommissione sopra citata. L'attenta, lunga elaborazione dalla quale esso è uscito, e l'apporto che ad esso hanno dato eminenti giuristi, e in primo luogo Vittorio Emanuele Orlando, costituiscono un progresso nella elaborazione della materia, che va rispettato.

Tuttavia, attesa la censura che da talune parti si è fatta al progetto, di introdurre istituti di carattere eccezionale rispetto ai princìpi ordinari del nostro diritto civile, noi ci siamo preoccupati di ridurre al minimo questo carattere di deroga che aveva il progetto stesso. Nel testo che presentiamo, non vi è altra deroga ai principi ordinari, se non la riapertura dei termini per l'esercizio dell'azione di annullamento degli atti di trasferimento per vizio del consenso (articolo 1) o di rescissione per lesione enorme (articolo 3).

Si è introdotta una presunzione semplice di vizio del consenso per violenza nei soli casi in cui i beni delle istituzioni popolari furono trasferiti gratuitamente, ovvero per intervento di organi o di esponenti del partito fascista (articoli 1 e 2).

Si è mantenuta una sanzione di nullità per i soli casi in cui, durante il periodo in cui è rimasto al potere il fascismo, vi è stata devoluzione di beni di enti soppressi, quando la soppressione fu determinata da finalità politiche del regime fascista (articolo 1 secondo comma).

Ci sembra che, così ristretto, il problema nei suoi limiti più essenziali e più certi, nessuno possa più, con pretesti giuridici, ritardarne l'approvazione.

Si tratta di un problema di giustizia elementare, che avrebbe potuto essere risolto anche attraverso le normali vie giudiziarie se non avessero fatto ostacolo a ciò il lungo tempo trascorso, il fatto che molti dei beni sono passati nelle mani dello Stato, la avvenuta soppressione degli enti che furono spogliati, la incertezza delle situazioni createsi nel dopoguerra e soprattutto la umana e sacrosanta aspettativa degli interessati di una misura restauratrice da parte dei pubblici poteri.

Oggi, trascorsi i termini delle prescrizioni ordinarie, la normale via giudiziaria non potrebbe nemmeno più essere tentata. Perciò si fa ancora più urgente il dovere del legislatore di approvare rapidamente questo provvedimento, studiato e discusso ormai da otto anni.

Nè valga obiettare che ormai lo Stato dispone per suo uso di molti dei beni che sarebbero rivendicati: è proprio questo fatto che deve indurre gli organi dello Stato, e in primo luogo Governo e Parlamento, a non frapporre ulteriori indugi all'adozione del provvedimento restauratore. Infatti lo Stato oggi possiede questi beni quale successore nel patrimonio del partito fascista, della gioventù del littorio e di altre organizzazioni fasciste. Ebbene, i metodi delittuosi con cui quelle organizzazioni si procacciarono tali beni calpestando il diritto altrui, non possono oggi essere dimenticati e il frutto delle rapine fasciste non può essere motivo di arricchimento dello Stato democratico. Vi è una ragione morale — oltre che giuridica — profondissima che lo impedisce, ed è maggior danno per uno Stato nel colpire, con la sua condotta, un tale principio morale e giuridico, che non nel perdere il possesso di alcuni beni che del resto può restituire senza soverchio danno.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Si presume viziato per violenza il consenso prestato agli atti di trasferimento di beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, o universalità di mobili, di costituzione di diritti reali o di rinuncia ai diritti stessi, effettuati a titolo gratuito dopo il 1° gennaio 1921, da Comuni, Provincie, Opere pie ed altri enti da quelli amministrati, case del popolo, cooperative, aziende sociali, associazioni sindacali, società operaie di mutuo soccorso, associazioni ed istituzioni religiose, editoriali, culturali e ricreative collegate comunque ai precedenti enti, e fatti a favore del partito fascista o di enti o istituti dipendenti dal predetto partito, o a favore di enti o istituti creati per realizzare gli scopi del regime fascista, anche per interposta persona.

Possono essere dichiarate nulle le devoluzioni dei beni, indicati al precedente comma, che siano state disposte d'autorità dopo il 28 ottobre 1922 e fino al 25 luglio 1943, in dipendenza della soppressione delle associazioni ed enti elencati nel comma stesso, quando la soppressione risulti determinata da finalità politiche del regime fascista.

Art. 2.

Si presume viziato per violenza il consenso prestato agli atti considerati al primo comma del precedente articolo effettuati a titolo oneroso, se il trasferimento sia avvenuto per intervento di organi o di esponenti del partito fascista.

Art. 3.

Gli atti di trasferimento dei beni indicati all'articolo 1 effettuati a titolo oneroso, possono essere rescissi quando il corrispettivo ricevuto dagli alienati sia stato inferiore di oltre la metà al valore che il bene o il diritto trasferito aveva al tempo del contratto. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1450 del Codice civile.

Art. 4.

Per l'azione di annullamento e per quella di rescissione degli atti di cui ai precedenti articoli è concesso termine — nonostante ogni avvenuta prescrizione — di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Ai fini della applicazione delle precedenti disposizioni si presume di diritto interposta persona il privato, che abbia acquistato beni nel modo previsto dall'articolo 3, quando egli li abbia successivamente donati ad una delle organizzazioni, associazioni, federazioni od enti indicati nella disposizione stessa.

Art. 6.

I contratti di locazione relativi agli immobili preveduti agli articoli precedenti sono opponibili nei limiti di un triennio dalla loro conclusione al proprietario reintegrato, se hanno data certa anteriore al 23 luglio 1948.

Sono salve le somme relative alla proroga legale dei contratti di locazione.

Art. 7.

Quando i beni, che formano oggetto dei trasferimenti indicati negli articoli 1, 2 e 4 della presente legge sono stati trasferiti allo Stato, le azioni previste dalla legge stessa possono essere proposte direttamente contro la pubblica amministrazione, purchè entro un anno dalla entrata in vigore gli interessati presentino istanza in sede amministrativa al competente Ministero, chiedendo di essere reintegrati nei loro diritti.

Qualora l'istanza sia respinta ovvero siano decorsi quattro mesi dalla sua presentazione, senza che si sia provveduto sulla stessa, gli interessati potranno adire la via giudiziale.

Art. 8.

L'azione per la restituzione dei beni spetta all'ente, che ha subìto l'alienazione dei beni o la costituzione di diritti reali sui beni stessi.

Se i beni appartennero ad enti soppressi o comunque attualmente inesistenti, l'azione spetterà ad altri enti ricostituiti o che si ricostituiscano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli stessi luoghi, con gli stessi scopi e lo stesso programma.

Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede.

Art. 9.

L'azione per la rivendica dei beni non è ammessa nei seguenti casi:

1° quando l'atto di trasferimento ebbe per oggetto suoli edificabili e sugli stessi siano state eseguite costruzioni di notevole valore a spese dello Stato o di enti pubblici;

2° quando siano state fatte sopraelevazioni e il valore di questi superi notevolmente quello dell'immobile, sul quale la sopraelevazione è stata eseguita;

3° quando si tratti di beni, che abbiano subìto una radicale trasformazione per essere destinati a servizi o utilità di interesse generale.

In tutti i casi nei quali non spetta la rivendica, è dovuta una indennità corrispondente al valore venale del bene determinato alla data del trasferimento del bene medesimo, tenuto conto della svalutazione della moneta.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui il bene non può essere restituito per essere stato alienato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a terzi di buona fede.

Nessuna indennità è dovuta, qualora la restituzione sia impossibile per causa non imputabile a chi vi sarebbe tenuto.

Art. 10

Le agevolazioni fiscali previste dal regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e dal decreto luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, si estendono agli atti giudiziari per la restituzione dei beni e agli atti di restituzione consensuale dei beni medesimi in conformità alle norme della presente legge.